Al Dott. Luca Iacopi
Responsabile del procedimento in oggetto
Settore Valutazione di Impatto ambientale
Regione Liguria
Via D'Annunzio 111 – 16121- GENOVA

luca.iacopi@regione.liguria.it
protocollo@pec.regione.liguria.it

Genova, Il 23 maggio 2016

Oggetto: OSSERVAZIONI AL PROCEDIMENTO Numero 368 relativo al progetto di VIA impianto per la produzione di energia elettrica da biogas derivante dal trattamento anaerobico della frazione organica dei RSU e rifiuti speciali non pericolosi in località Camposaragna Comune di Isola del Cantone (GE). Osservazioni presentate in occasione dei tavoli tecnici nel procedimento di inchiesta pubblica

In riferimento alla procedura in oggetto, sono, con la presente, a segnalare le seguenti criticità emerse dall'analisi di dettaglio della documentazione tecnica presentata dalla proponente ditta ENERGA:

Premessa:

Il sottoscritto Luigi Sessarego fa tesoro dell'esperienza del coordinemento regionale Gestione Corrretta Rifiuti (GCR), coordinamento che vede impegnate decine di semplici cittadini e di tecnici di rilevanza internazionale da sempre impegnati alla diffusione delle buone pratiche in materia di rifiuti ed economia circolare. Siamo stati anche il primo soggetto (per qualità e quantità) nelle proposte emendative sul Piano Regionale dei rifiuti attualmente in vigore.

La contrarietà al progetto è motivata e non preconcetta, infatti sosteniamo impianti simili quali, per esempio, quelli in via di definizione per Città Mtropolitana di Genova. Le motivazioni sono in relazione diretta con l'inutilità assoluta dell'impianto che fa pensare ad una operazione molto poco trasparente nelle intenzioni finali o nei futuri assetti.

Di seguito le obiezioni o contraddizioni da me rilevate ed elencate a gruppi omogenei:

a) Riguardanti il piano regionale rifiuti della Regione Liguria (PGR).

- Il PGR prevede due scenari per il trattamento della FORSU, il trattamento Aerobico e l'Anearobico e la principale discriminante è la produzione alta o basa di FORSU nei vari ambiti presi in considerazione. Invito a leggere pag 263 e 264 del PGR come premessa.
- A pag 265 del PGR viene molto ben spiegato come i comuni a bassa produzione, vedi Isola del Cantone ed altri limitrofi, debbano trattare il rifiuto FORSU, e cioè attraverso piccoli impianti di trattamento aerobico. Mentre per le sole altre frazioni da RD si possono attivare conferimenti a differenti centri della filiera CONAI o altri privati. Qui non si capisce quindi la posizione prevista dell'impianto in zona a bassa produzione di rifiuto < 50t/km2/anno.
- Nel PGR SOLO per i comuni ad alta produzione, in sostanza i costieri con Genova, sarebbero previsti impianti anche di digestione anaerobica ma con schema coma da pag 266 del PGR dove si evidenzia il trattamento del digestato in uscita per la biostabilizzazione e quindi il possibile impiego direttamente nei campi. Qui nasce altra contraddizione, il proponente sostiene che può spargere il digestato così come esce dalla fase di essicazione, invece non è previsto dal PGR, come visto, e neanche dalla norma sui fertilizzanti che vedremo succesivamente.
- A pag 270 del PGR si aggiungono altre considerazioni sul posizionamento di impianti di digestione anaerobica. In sintesi: vicinanza alle discariche per il conferimento dello scarto da selezione, vicinanza a discariche per il recupero "congiunto" del biogas, vicinanza ad impianti di depurazione acque per sinergie

nel trattamento del percolato di uscita. Ad Isola non esiste nessuna delle tre situazioni. Anche qui altra grave incoerenza, infatti l'impianto previsto per Genova vedrebbe scarpino 3 la posizione finale.

- Dopo sollecitazioni il proponente ha confessato di non avere spazio a sufficienza per attuare almeno una delle condizioni di cui sopra e cioè inserire nell'impianto una sezione di compostaggio aerobico del digestato. Altra grave situazione.

b) Rigurdanti il DDL 2015 della regione Liguria

- In ART 7 c.3 del DDL si recita una frase che rende falsa la dichiarazione del proponente quando trra i benefici per il territorio si recita anche una possibile diminuzione della TARI per il comune ospitante l'impianto. Questo è evidente, appunto, che non è possibile perchè è Città Metropolitana che deve individuare anche aspetti di sostenibilità economica.

c) Piano Metropolitano (qui si fa riferimento alle slide di presentazione in quanto non pubblicato ancora)

- In slide 5 si definiscono le funzioni di Cittè Metropolitana e per quanto concerne i rifiuti si evidenzia che è unicamente la Città Metrpolitana ad avere funzioni di previsione su utilizzo delle infrastrutture per la RD (impianti appunto). Qui nuovamente, anche perchè il piano riprende il precedente PGR, stride la scelta del sito perchè il piano non lo prevede come da slide 23.
- Il secondo punto della slide 6 chierisce perfettamente quanto già chiaro per il DDL 2015 in termini di tariffe comunali TARI, ovvero è città metropolitana a definire le tariffe per unità di peso del servizio di conferimento e trattamento. Consegue nuovamente che tra i vantaggi alla comunità non può esistere una riduzione di tariffa come diversamente dichiarato dal proponente.
- Velocemente richiamiamo la slide 23 per ribadire che il piano metropolitano dei rifiuti di Genova non prevede impianti di quasto tipo nel bacino n°8 (che comprende Isola) e quindi non si capisce con quali conferimenti possa lavorare l'impianto in questione. Sono state tante le sollecitazioni a presentare un "piano dei conferimenti" con preaccordi o accordi con enti o terzi, ma nulla è stato presentato. Secondo me perchè manca totalmente. Questo porta nuovamente a pensare con timore che non tutte le informazioni siano state date per una corretta valutazione ambientale dell'impianto.

d) Su D lg 46/2014

- Qui andiamo a confutare un'affermazione del proponente fatta ai tavoli tecnici u.s. secondo la quale la scelta di prevedere un impianto con 998 Kw installati sarebbe motivata dalla massimizzazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non per evitare il procedimento di valutazione integrata ambientale (AIA). La domanda da me posta voleva far capire che l'impianto era "dimensionato" per evitare l'AIA ed unicamente essere valutata in sede di autorizzazione unica. Vedere : ART 26 c 5.3 lettera "b" in cui si recita che per gli impianti di tarttamento solo anaerobico la soglia per la valutazione integrata AIA è di 100Mg giorno (100 t). L'impianto del proponente è tarato per 90Mg giorno (90t). Quindi, fosse previsto poco più grande, oltre a cambiare gli incentivi (vero) cambia anche procedura per la valutazione di impatto ambientale.

e) Su DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. **75 (fertilizzanti)**

- A confutare altra affermazione del proponente secondo la quale si può utilizzare direttamente il digestato sui campi agricoli perchè ritenuto fertilizzante, affermazione utilizzata artatamente per far passare l'idea che è tutto pulito e naturale, c'è l' allegato 2 al punto 2 "ammendanti" viene riportata una tabella per tipologia e provenienza con anche note per utilizzo ... Bene, il rigo 5 riporta la fattispecie di ammendanti da biodigestione che alla colonna 3 riporta i trattamenti .... è chirissimo che la biodigestione da FORSU diventa ammendante SOLO dopo il trattamento di stabilizzazione, guarda caso quello previsto anche dal PGR Liguria prima analizzato. Che dire anche qui altra affermazione fantasiosa del proponente.

f) Bilancio di massa

- Facciamo qui riferimento al bilancio di massa presentato in relazione dal proponente e come tutti i testi allegato, per la parte che riguarda all'energia prodotta utilizzata ed immessa in rete. Si segua questa valutazione meramente eritmetica:

viene riportata l'energia totale "immessa in rete" – equivalente a 888 KW
viene riportata l'energia "elettrica totale prodotta" – equivalente a 998 KW
viene riportata l'energia "elettrica autoconsumata" – equivalente a 110 KW
viene riportata l'energia "totale termica" – equivalente a 1.461 KW
viene riportata l'energia "termica recuperabile" – equivaente a 1.244 KW
viene riportata l'energia "termica non recuperabile" - equivalente a 217 KW

Ora se si prende l'energia immessa in rete la si mette in rapporto con la somma di tutta l'energia in modo tale da avere la quotaparte in percentuale di energia che va in rete rispetto a tutta quella che viene prodotta si ottiene un misero 35% ((888 KW/2451 KW) * 100). Questo, come affermato dallo stesso proponente, fa capire che la dicitura "impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" suoni quantomeno ridicolo. La norma lo concede, ma considerare un impianto per la produzione di energia è commettere un errore di valutazione.

g) Autorizzazione Unica

- Il procedimento Unico di autorizzazione prevede di autorizzare di fatto anche tutte le opere connesse alla realizzazione dell'impianto e non ultima, quindi, l'infrastruttura più o meno impattante per l'allacciamento alla rete nazionale di Terna. Nel progetto non si fa alcuna menzione di ciò, quindi sarebbe abbastanza difficile autorizzare opere non descritte e progettate.

In allegato trovate tutti i testi di legge e non citati per vostra migliore e facile valutazione ripsetto a quanto da me affermato e riportato.
Questi sono punti che devono essere messi in stretta relazione a tutti gli altri già in precedenza molto ben elencati dall'associazione AIA e da me (GCR) pinamente condivisi e non riportati per il solo motivo di snellire il testo.

Luigi Sessarego
3495060836